

ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Il Modello di Organizzazione e Gestione

Ex D.Lgs. 8 Giugno 2001 N.231

PARTE GENERALE

13/11/2015

Sommario

PARTE GENERALE	1
1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N.231	3
1.1. Finalità e principi del D.Lgs. 231/01	3
1.2. I reati previsti dal Decreto.....	6
1.3. Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'Ente.....	14
1.4. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa e le caratteristiche del Modello	18
2. Il Modello di Governance dell' ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	22
2.1. ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.....	22
2.2. Il Sistema di governance di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	22
3. Il Modello di Organizzazione e Gestione di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD	24
3.1. Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.....	24
3.2. I destinatari del Modello	25
3.3. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione	26
3.4. Attività propedeutiche alla definizione del Modello.....	27
4. L'Organismo di Vigilanza	29
4.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina	29
4.2. Cessazione dalla carica	29
4.4. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza.....	31
4.5. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza.....	32
5. Formazione, comunicazione e diffusione del Modello	36
5.1. La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi	36
5.2. La formazione e l'addestramento sul Modello e sui Protocolli connessi	36
6. Sistema Disciplinare.....	38
6.1. Le condotte rilevanti ed i criteri di irrogazione delle sanzioni	38
6.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati	39
6.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente	40
6.4. Misure nei confronti degli Amministratori.....	41
6.5. Misure nei confronti dei Sindaci	41
6.6. Misure nei confronti dei Revisori	41
6.7. Misure nei confronti di altri destinatari.....	41
6.8. Ulteriori misure	42

PARTE SPECIALE A – REATI CONTRO LA PUBBLICA AMMINISTRAZIONE

PARTE SPECIALE B – REATI IN MATERIA DI SICUREZZA SUL LAVORO

PARTE SPECIALE C – REATI SOCIETARI

PARTE SPECIALE D – REATI INFORMATICI

PARTE SPECIALE E – REATI RESIDUALI

PARTE SPECIALE F – PIANO DI PREVENZIONE DELLA CORRUZIONE

1. Il Decreto Legislativo 8 giugno 2001 N.231

1.1. Finalità e principi del D.Lgs. 231/01

Il Decreto Legislativo dell'8 giugno 2001 n. 231, recante la *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica* (di seguito, in breve, anche *Decreto*), ha dato immediata attuazione alla delega legislativa contenuta nell'art. 11 della legge 29 settembre 2000, n. 300 in cui il Parlamento aveva stabilito principi e criteri direttivi per la disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche e degli enti privi di personalità giuridica per reati commessi dai soggetti operanti all'interno dell'Ente, nell'interesse o a vantaggio dell'Ente medesimo.

Tale soluzione è scaturita da una serie di Convenzioni Internazionali di cui l'Italia è stata firmataria negli ultimi anni. Si tratta, in particolare:

- della Convenzione sulla tutela degli interessi finanziari delle Comunità europee, sottoscritta a Bruxelles il 26 luglio 1995 e del suo primo protocollo ratificato a Dublino il 27 settembre 1996;
- del protocollo concernente l'interpretazione in via pregiudiziale da parte della Corte di giustizia delle Comunità europee di detta Convenzione, sottoscritto a Bruxelles il 29 novembre 1996;
- della Convenzione relativa alla lotta contro la corruzione nella quale sono coinvolti funzionari delle Comunità europee, ratificata a Bruxelles il 26 maggio 1997;
- della Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione di pubblici ufficiali stranieri nelle operazioni economiche internazionali, con annesso, ratificata a Parigi il 17 dicembre 1997.

Il Decreto, recante *Disciplina della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle Società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica*, ha introdotto nell'ordinamento giuridico italiano il regime di responsabilità amministrativa a carico degli Enti (da intendersi come Società, associazioni, consorzi, ecc., di seguito denominati *Enti*) per reati tassativamente elencati e commessi nel loro interesse o vantaggio da:

- persone che, commettendo un reato nell'interesse o a vantaggio dell'Ente, ne possono determinare la responsabilità. In particolare, possono essere:

- persone fisiche che rivestono posizioni di vertice (rappresentanza, amministrazione o direzione dell'Ente o di una sua unità organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale o persone che esercitano, di fatto, la gestione e il controllo, di seguito, per brevità, i "Soggetti Apicali");
- persone fisiche sottoposte alla direzione o vigilanza da parte di uno dei Soggetti Apicali (d'ora innanzi, per brevità, i "Soggetti Sottoposti").

Per le fattispecie espressamente contemplate dalla norma, alla tradizionale responsabilità per il reato commesso (responsabilità penale personale che non può che riferirsi alle persone fisiche in virtù del principio racchiuso nell'Art. 27 c. 1 della Costituzione) e alle altre forme di responsabilità derivanti da reato, si affianca una responsabilità dell'Ente, che riconduce al medesimo fatto conseguenze sanzionatorie diverse a seconda del soggetto chiamato a risponderne. Il fatto costituente reato, ove ricorrano i presupposti indicati nella normativa, opera su un doppio livello, in quanto integra sia il reato ascrivibile all'individuo che lo ha commesso (reato punito con sanzione penale), sia l'illecito amministrativo (illecito punito con sanzione amministrativa) per l'Ente.

Quanto alla natura della responsabilità del Decreto, nonostante la qualifica di responsabilità amministrativa che compare nel titolo del Decreto, diverse sono le disposizioni che, tuttavia, evidenziano un impianto sostanzialmente penalistico dell'intero corpus legislativo.

Il Decreto, in primo luogo, ha introdotto la configurazione della responsabilità dell'Ente in dipendenza della commissione di un reato di cui l'Ente risponde in via autonoma, se posto in essere nel suo interesse o a suo vantaggio da parte di soggetti appartenenti alla struttura dell'Ente (Art. 6), i quali si sono resi responsabili di tali condotte a causa di una colpevole disorganizzazione sostanziata nell'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza (Art. 7). Significativa di un'accezione sostanzialmente penalistica della responsabilità è anche l'attribuzione della competenza a giudicare al magistrato penale, chiamato ad attenersi alle regole del processo penale laddove non derogate espressamente dal Decreto.

Inoltre, ulteriormente indicativo della matrice penalistica della normativa, è il tentativo di personalizzazione della sanzione, non solo con sanzioni pecuniarie, ma anche, tra le altre, con sanzioni interdittive che possono condurre fino alla chiusura definitiva dell'Ente.

È comunque prevista per l'Ente la possibilità di essere "esonerato" da responsabilità o di ottenere una riduzione degli interventi afflittivo-sanzionatori attuando comportamenti, sia risarcitori, sia dimostrativi di una volontà di riorganizzazione della struttura d'impresa con l'adozione di Modelli

di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti dei soggetti nella appartenenti alla struttura dell'Ente (Art. 6).

L'art. 5 del Decreto individua i criteri oggettivi d'imputazione della responsabilità amministrativa da reato. La norma prevede tre condizioni in presenza delle quali è consentito ricondurre il reato all'Ente:

- il reato deve essere stato commesso nell'interesse o a vantaggio dell'Ente;
- i soggetti agenti debbono essere persone fisiche poste in posizione apicale o subordinata;
- i soggetti agenti non devono avere agito nell'interesse esclusivo proprio o di terzi.

Gli Artt. 6 e 7 individuano i criteri soggettivi d'imputazione, in quanto, ai fini della configurabilità della responsabilità amministrativa da reato, non è sufficiente la sola riconduzione, sul piano oggettivo, del reato all'Ente, ma occorre potere formulare un giudizio di rimproverabilità in capo all'Ente medesimo.

I parametri di responsabilità dell'Ente sono diversi a seconda che il reato presupposto sia stato commesso da persone allocate in posizione apicale o subordinata. L'Art. 6, in particolare, traccia i profili di responsabilità dell'Ente nel caso di fatti di reato posti in essere dai soggetti apicali, così come individuati nell'Art. 5 c. 1 lett. a. L'Ente, tuttavia, non risponde se prova che:

- sono stati adottati ed efficacemente attuati dall'organo dirigente, prima della commissione del fatto di reato, Modelli di organizzazione e di gestione idonei a prevenire condotte penalmente rilevanti della stessa indole di quelle contestate;
- è stato affidato a un organismo dell'Ente dotato di autonomi poteri d'iniziativa e di controllo il compito di vigilare sul funzionamento, sull'osservanza e sull'aggiornamento di tali Modelli (anche definito "Organismo di Vigilanza");
- le persone fisiche hanno potuto commettere il reato in quanto hanno eluso fraudolentemente i Modelli;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza interno all'Ente.

Quanto alle condizioni che debbono ricorrere affinché l'Ente possa essere ritenuto responsabile per i reati commessi dai soggetti sottoposti (art. 5 c. 1 lett. b), l'art. 7 stabilisce in modo generico che la responsabilità dell'Ente nasce dal mancato adempimento degli obblighi di direzione o vigilanza che fanno carico all'Ente medesimo. In ogni caso, l'Ente è esonerato se, prima della commissione del reato, aveva adottato Modelli organizzativi idonei a prevenire reati della stessa specie di quello commesso dal sottoposto. Diversamente da quanto previsto per il reato commesso dal soggetto in

posizione apicale, in questo caso, è onere dell'accusa provare la mancata adozione e l'inefficace attuazione dei Modelli organizzativi.

1.2. I reati previsti dal Decreto

In base al disposto del D.Lgs. 231/01 e successive integrazioni, la responsabilità amministrativa dell'Ente si configura con riferimento alle seguenti fattispecie di reato:

- **Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione** ex Articoli 24 e 25 del Decreto nei testi rispettivamente in vigore dal 4 luglio 2001 e dal 28 novembre 2012 e in particolare:
 - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316-*bis* c.p.);
 - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni da parte dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 316-*ter* c.p.);
 - truffa aggravata in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640, 2° comma, n. 1 c.p.);
 - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (Art. 640-*bis* c.p.);
 - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (Art. 640-*ter* c.p.);
 - concussione (Art. 317 c.p.);
 - corruzione per l'esercizio delle funzione (Art. 318 e 321 c.p.);
 - corruzione per un atto contrario ai doveri d'ufficio (Art. 319 c.p.);
 - corruzione in atti giudiziari (Art. 319-*ter* c.p.);
 - induzione indebita a dare o promettere utilità (Art. 319 quater c.p.) introdotto dalla L. n. 190/2012;
 - istigazione alla corruzione (Art. 322 c.p.);
 - corruzione di persone incaricate di un pubblico servizio (Art. 320 e 321 c.p.);
 - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di membri degli organi delle Comunità Europee e di funzionari delle Comunità Europee e di Stati Esteri (Art. 322-*bis* c.p.).

- **Delitti informatici e trattamento illecito dei dati**, introdotti dall'Art. 7 della Legge 18 marzo 2008 n. 48, recante la ratifica e l'esecuzione della Convenzione del Consiglio d'Europa di Budapest sulla criminalità informatica, così come previsti dall'Art. 24-bis del Decreto nel testo in vigore dal 16 ottobre 2010 e in particolare:
 - accesso abusivo a un sistema informatico o telematico (Art. 615-ter c.p.);
 - detenzione e diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi informatici o telematici (Art. 615-quater c.p.);
 - diffusione di apparecchiature, dispositivi o programmi informatici diretti a danneggiare o interrompere un sistema informatico o telematico (Art. 615-quinquies c.p.);
 - intercettazione, impedimento o interruzione illecita di comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quater c.p.);
 - installazione di apparecchiature atte a intercettare, impedire o interrompere comunicazioni informatiche o telematiche (Art. 617-quinquies c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (Art. 635 bis c.p.);
 - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di pubblica utilità (Art. 635-ter c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (Art. 635-quater c.p.);
 - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica utilità (Art. 635-quinquies c.p.);
 - falsità in un documento informatico pubblico o privato avente efficacia probatoria (Art. 491-bis c.p.);
 - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di firma elettronica (640-quinquies c.p.).

- **Delitti di criminalità organizzata**, introdotti dall'Art. 2, comma 29, della Legge 15 luglio 2009, n. 94, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 24-ter nel testo in vigore dall'8 agosto 2009 e in particolare:
 - associazione per delinquere (Art. 416 c.p.);
 - associazione per delinquere finalizzata a commettere i delitti di riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù, tratta di persone, acquisto e alienazione di

schiavi e ai reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione clandestina di cui all'Art. 12, D. Lgs. n. 286/1998 (Art. 416, 6° comma, c.p.);

- associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);
- delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dall'Art. 416 bis c.p. per le associazioni di tipo mafioso ovvero al fine di agevolare l'attività di tali associazioni;
- scambio elettorale politico-mafioso (Art. 416-ter c.p.);
- associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74, D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
- sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione (Art. 630 c.p.);
- illegale fabbricazione, introduzione nello Stato, messa in vendita, cessione, detenzione e porto in luogo pubblico o aperto al pubblico di armi da guerra o tipo guerra o parti di esse, di esplosivi, di armi clandestine nonché di più armi comuni da sparo (Art. 407, 2° comma, lett. a), n. 5, c.p.p.).

- **Reati in tema di falsità in monete, carte di pubblico credito, in valori di bollo e in strumenti o segni di riconoscimento**, introdotti dall'Art. 6 della Legge 23 novembre 2001 n. 406, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-bis, come modificato dall'Art. 15, comma 7, lett. a), della Legge 23 luglio 2009, n. 99 nel testo in vigore dal 15 agosto 2009 e in particolare:

- falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo concerto, di monete falsificate (Art. 453 c.p.);
- alterazione di monete (Art. 454 c.p.);
- spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete falsificate (Art. 455 c.p.);
- spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (Art. 457 c.p.);
- falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto, detenzione o messa in circolazione di valore di bollo falsificati (Art. 459 c.p.);
- contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di carte di pubblico credito o di valori di bollo (Art. 460 c.p.);
- fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (Art. 461 c.p.);
- uso di valori di bollo contraffatti o alterati (Art. 464 c.p.);

- contraffazione, alterazione o uso di marchi o segni distintivi ovvero di brevetti, modelli o disegni (Art. 473 c.p.);
 - introduzione nello Stato e commercio di prodotti con segni falsi (Art. 474 c.p.c).
- **Delitti contro l'industria e il commercio**, introdotti dall'Art. 15, comma 7, lett. b), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-bis.1 nel testo in vigore dal 15 agosto 2009 e in particolare:
 - turbata libertà dell'industria o del commercio (Art. 513 c.p.);
 - illecita concorrenza con minaccia violenza (Art. 513-bis c.p.);
 - frodi contro le industrie nazionali (Art. 514 c.p.);
 - frode nell'esercizio del commercio (Art. 515 c.p.);
 - vendita di sostanze alimentari non genuine come genuine (Art. 516 c.p.);
 - vendita di prodotti industriali con segni mendaci (Art. 517 c.p.);
 - fabbricazione e commercio di beni realizzati usurpando titoli di proprietà industriale (Art. 517-ter c.p.);
 - contraffazione di indicazioni geografiche o denominazioni di origine di prodotti agroalimentari (Art. 517-quater c.p.).
- **Reati in materia societaria** introdotti dal Decreto Legislativo 11 aprile 2002 n. 61, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-ter, modificato dalla Legge 27 maggio 2015, n. 69, nel testo in vigore dal 14 giugno 2015 e in particolare:
 - false comunicazioni sociali (Art. 2621 c.c.);
 - false comunicazioni sociali di lieve entità (art. 2621-bis c.c.)
 - false comunicazioni sociali per le società quotate (art. 2622 c.c.)
 - falso in prospetto (Art. 2623 c.c., abrogato dall'Art. 34 della Legge 262/2005 che ha introdotto l'Art. 173-bis Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58);
 - [falsità nelle relazioni o nelle comunicazioni delle Società di revisione (Art. 2624)], Articolo abrogato dal D. Lgs. n. 39/2010 che ha, peraltro, reinserito la medesima fattispecie all'interno dello stesso D.Lgs. 39/2010, il quale però, allo stato, non è richiamato dal D.Lgs. 231/2001;
 - impedito controllo (Art. 2625 c.c.);

- indebita restituzione dei conferimenti (Art. 2626 c.c.);
 - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (Art. 2627 c.c.);
 - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della Società controllante (Art. 2628 c.c.);
 - operazioni in pregiudizio dei creditori (Art. 2629 c.c.);
 - omessa comunicazione del conflitto di interessi (Art. 2629-bis c.c.);
 - formazione fittizia del capitale (Art. 2632 c.c.);
 - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (Art. 2633 c.c.);
 - corruzione tra privati (Art. 2635, III comma, c.c.) introdotto dalla L. n. 190/2012;
 - illecita influenza sull'assemblea (Art. 2636 c.c.);
 - aggio (Art. 2637 c.c.);
 - ostacolo all'esercizio delle funzioni delle autorità pubbliche di vigilanza (Art. 2638 c.c.).
- **Delitti aventi finalità di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico** introdotti dalla Legge 14 gennaio 2003 n. 7, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-quater nel testo in vigore dal 28 gennaio 2003 e in particolare:
 - associazioni con finalità di terrorismo e di eversione dell'ordine democratico (Art. 270-bis c.p.);
 - reato di assistenza agli associati (Art. 270-ter c.p.);
 - arruolamento con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quater c.p.);
 - addestramento ad attività con finalità di terrorismo anche internazionale (Art. 270-quinquies c.p.);
 - condotte con finalità di terrorismo (Art. 270-sexies c.p.).
- **Delitti di pratiche di mutilazione degli organi genitali femminili** introdotti dalla Legge 9 gennaio 2006, n. 7 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-quater 1 nel testo in vigore dal 2 febbraio 2006.
- **Delitti contro la personalità individuale** introdotti dalla Legge 11 agosto 2003, n. 228 che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-quinquies modificato dall'art. 5 della Legge 11

agosto 2003, n. 228 e successivamente dall'art. 10 della Legge 6 febbraio 2006, n. 38, nel testo in vigore dal 6 aprile 2014 e in particolare:

- riduzione o mantenimento in schiavitù o in servitù (Art. 600 c.p.);
- prostituzione minorile (Art. 600-bis c.p.);
- pornografia minorile (Art. 600-ter c.p.);
- detenzione di materiale pornografico (Art. 600-quater c.p.);
- iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione minorile (Art. 600-quinquies c.p.);
- tratta e commercio di schiavi (Art. 601 c.p.);
- alienazione e acquisto di schiavi (Art. 602 c.p.).

- **Reati di abuso di informazioni privilegiate e di manipolazione del mercato** previsti dalla Legge 18 aprile 2005 n. 62, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-sexies nel testo in vigore dal 12 maggio 2005 e in particolare:

- abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. a (c.d. "insider trading");
- abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. b (c.d. "tipping");
- abuso di informazioni privilegiate, Art. 184 TUF c. 1, lett. c (c.d. "tuyautage");
- manipolazione del mercato (Art. 185 TUF).

- **Reati di omicidio colposo e lesioni colpose gravi o gravissime, commessi con violazione delle norme antinfortunistiche e sulla tutela della salute e sicurezza del lavoro** introdotti dall'art. 300 del Decreto Legislativo 9 aprile 2008, n. 81, così come previsti dall'art. 25-septies del Decreto nel testo in vigore dal 15 maggio 2008 e in particolare:

- omicidio colposo (Art. 589 c.p.);
- lesioni personali colpose (Art. 590 c.p.).

- **Reati di ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita**, introdotti dal Decreto Legislativo 21 novembre 2007 n. 231, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-octies modificato dall'art. 3 della Legge 15 dicembre 2014, n. 186, che ha introdotto il reato di "Autoriciclaggio" e, in particolare:

- ricettazione (Art. 648 c.p.);

- riciclaggio (Art. 648 bis c.p.);
 - impiego di denaro, beni o utilità di provenienza illecita (Art. 648-ter c.p.);
 - autoriciclaggio (Art. 648 ter.1 c.p.)
- **Delitti in materia di violazione del diritto d'autore**, introdotti dall'Art. 15, comma 7, lett. c), della Legge 23 luglio 2009, n. 99, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-novies in vigore dal 15 agosto 2009 e in particolare i reati previsti nelle seguenti disposizioni di legge:
 - Art. 171, 1° comma, lett. a-bis), e 3° comma, Legge n. 633/1941;
 - Art. 171-bis, 1° e 2° comma, L. n. 633/1941;
 - Art. 171-ter, 1° comma, lett. a), b), c), d), e), f), f-bis), h), L. n. 633/1941;
 - Art. 171-ter, 2° comma, lett. a), a-bis), b), c), L. n. 633/1941;
 - Art. 171-septies, L. n. 633/1941;
 - Art. 171-octies, L. n. 633/1941.
- **Reato di induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni mendaci all'autorità giudiziaria**, introdotto dall'Art. 4 della Legge 3 agosto 2009 n. 116, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'Art. 25-decies, testo in vigore dal 16 agosto 2011.
- **Reati transnazionali**, introdotti dalla Legge 16 marzo 2006 n. 146, Legge di ratifica ed esecuzione della Convenzione e dei Protocolli delle Nazioni Unite contro il crimine organizzato transnazionale, che vengono di seguito elencati:
 - associazione a delinquere (Art. 416 c.p.);
 - associazione di tipo mafioso (Art. 416-bis c.p.);
 - associazione a delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi lavorati esteri (Art. 291-quater D.P.R. 23 gennaio 1973, n. 43);
 - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o psicotrope (Art. 74 D.P.R. 9 ottobre 1990, n. 309);
 - disposizioni contro le immigrazioni clandestine (Art. 12, commi 3, 3-bis, 3-ter e 5 D. Lgs. 25 luglio 1998, n. 286);
 - favoreggiamento personale (Art. 378 c.p.).
- **Reati ambientali**, introdotti dal D.Lgs. 7 luglio 2011, n. 121, Attuazione della direttiva 2008/99/CE sulla tutela penale dell'ambiente, nonché della direttiva 2009/123/CE che

modifica la direttiva 2005/35/CE relativa all'inquinamento provocato dalle navi e all'introduzione di sanzioni per violazioni, modificato dalla Legge 22 maggio 2015, n. 68, che ha inserito nel D. Lgs. 231/01 l'art. 25-undecies nel testo in vigore dal 28 maggio 2015:

- inquinamento ambientale (art. 452-bis c.p.)
- disastro ambientale (art. 452-quater c.p.)
- delitti colposi contro l'ambiente (art. 452-quinquies c.p.)
- traffico e abbandono di materiali ad alta radioattività (art. 452-sexies c.p.)
- circostanze aggravanti (art. 452-octies c.p.)
- uccisione, distruzione, cattura, prelievo, detenzione di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche protette (art. 727-bis c.p.);
- danneggiamento di habitat (art. 733-bis c.p.);
- reati di cui all'art.137 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di scarichi di acque reflue;
- reati di cui all'art.256 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, relativi ad attività di gestione di rifiuti non autorizzata,
- reati di cui all'art.257 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di bonifica di siti;
- reati di cui all'art.258 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati alla violazione degli obblighi di comunicazione, di tenuta dei registri obbligatori e dei formulari;
- reati di cui agli artt.259 e 260 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, correlati al traffico illecito di rifiuti;
- reati di cui all'art.260-bis della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di tracciabilità dei rifiuti;
- reati di cui all'art.279 della Legge n.152 del 3 aprile 2006, in materia di autorizzazioni ambientali;
- reati di cui agli artt.1, 2, 3-bis e 6 della Legge n.150 del 7 febbraio 1992, correlati al commercio internazionale delle specie animali e vegetali in via di estinzione, nonché alla commercializzazione e detenzione di esemplari vivi di mammiferi e rettili che possono costituire pericolo per la salute e l'incolumità pubblica;
- reati di cui all'art.3 della Legge n.549 del 23 dicembre 1993, correlati alla produzione, al consumo, all'importazione, all'esportazione, alla detenzione e alla commercializzazione di sostanze lesive dell'ozono;

- reati di cui agli artt.8 e 9 della Legge n.202 del 6 novembre 2007, correlati all'inquinamento provocato dalle navi.
- **Impiego di cittadini di paesi terzi il cui soggiorno è irregolare** introdotto dal D.lgs. 109/2012, in attuazione della direttiva comunitaria 2009/52/CE, che ha inserito nel D.lgs. 231/2001 l'articolo 25-duodecies nel testo in vigore dal 9 agosto 2012 che prevede la responsabilità dell'Ente per il delitto di cui all'articolo 22, comma 12-bis, del decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286.

Per completezza, deve ricordarsi, inoltre, che l'art. 23 del D.lgs. 231/2001 punisce **l'inservanza delle sanzioni interdittive**, che si realizza qualora all'Ente sia stata applicata, ai sensi del D.lgs. 231/2001, una sanzione o una misura cautelare interdittiva e, nonostante ciò, lo stesso trasgredisca agli obblighi o ai divieti ad esse inerenti.

1.3. Le sanzioni previste nel decreto a carico dell'Ente

Le sanzioni previste dal Decreto si distinguono in:

- pecuniarie;
- interdittive;
- confisca del prezzo o del profitto del reato;
- pubblicazione della sentenza di condanna.

Le **sanzioni pecuniarie**, disciplinate dagli Artt. 10 -12 del Decreto, hanno natura afflittiva e non risarcitoria. Soltanto l'Ente con il suo patrimonio, o con il fondo comune, risponde dell'obbligazione per il pagamento della sanzione pecuniaria. Quest'ultima si applica in tutti i casi in cui sia riconosciuta la responsabilità dell'Ente.

Il legislatore ha definito una modalità di applicazione della sanzione per quote, il cui valore e numero è determinato dal Giudice. L'ammontare della sanzione pecuniaria, pertanto, viene determinata per effetto della moltiplicazione del numero di quote per importo della quota.

L'ammontare di ciascuna quota può variare da un minimo di 258,23€ a un massimo di 1549,37€, ed è fissato *«sulla base delle condizioni economiche e patrimoniali dell'ente allo scopo di assicurare l'efficacia della sanzione»* (Artt. 10 e 11, comma 2°, D. Lgs. 231/01).

Quanto al numero delle quote, le stesse possono essere determinate in numero *«non inferiore a cento e non superiore a mille»* sulla base della gravità del fatto, del grado di responsabilità dell'Ente e dell'attività svolta per eliminare o attenuare le conseguenze del fatto e per prevenire la commissione di ulteriori illeciti.

L'Art. 12 del Decreto prevede una possibile riduzione della sanzione pecuniaria nei seguenti casi:

- riduzione della sanzione pecuniaria a $\frac{1}{2}$ (e comunque non superiore a 103.291,00€) qualora l'autore del reato abbia commesso il fatto nel prevalente interesse proprio o di terzi e l'Ente non ne abbia ricavato un vero e proprio vantaggio, o qualora ne abbia ricavato un vantaggio minimo, ovvero quando il danno cagionato sia di particolare tenuità;
- riduzione della sanzione pecuniaria da $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{4}$ qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, ovvero sia stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- riduzione della sanzione pecuniaria da $\frac{1}{2}$ a $\frac{1}{8}$ qualora, prima della dichiarazione di apertura del dibattimento di primo grado, l'Ente abbia risarcito integralmente il danno e abbia eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato, ovvero si sia adoperato in tal senso, e sia stato attuato e reso operativo un Modello organizzativo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi.

Le **sanzioni interdittive**, disciplinate dagli Artt. 13 e 17 del Decreto, sono:

- interdizione temporanea o definitiva dall'esercizio dell'attività aziendale;
- sospensione o revoca delle autorizzazioni, licenze o concessioni funzionali alla commissione dell'illecito;
- divieto di contrattare con la Pubblica Amministrazione, salvo che per ottenere le prestazioni di un pubblico servizio;
- esclusione da agevolazioni, finanziamenti, contributi e sussidi, e/o la revoca di quelli eventualmente già concessi;

- divieto temporaneo o definitivo di pubblicizzare beni o servizi.

Le sanzioni interdittive hanno la caratteristica di limitare o condizionare l'attività sociale, e nei casi più gravi arrivano a paralizzare l'ente (interdizione dall'esercizio dell'attività); esse hanno altresì la finalità di prevenire comportamenti connessi alla commissione di reati.

Tali sanzioni si applicano nei casi espressamente previsti dal Decreto quando ricorre almeno una delle seguenti condizioni:

- l'Ente ha tratto dal reato un profitto di rilevante entità e il reato è stato commesso da soggetti in posizione apicale ovvero da soggetti sottoposti all'altrui direzione e, in questo caso, la commissione del reato è stata determinata o agevolata da gravi carenze organizzative;
- in caso di reiterazione degli illeciti¹.

Le sanzioni interdittive hanno una durata non inferiore a tre mesi e non superiore a due anni e la scelta della misura da applicare e della sua durata viene effettuata dal Giudice sulla base dei criteri in precedenza indicati per la commisurazione della sanzione pecuniaria, tenendo conto dell'adeguatezza delle singole sanzioni a prevenire illeciti del tipo di quello commesso (Art. 14). In deroga alla temporalità è possibile l'applicazione in via definitiva delle sanzioni interdittive, nelle situazioni più gravi descritte nell'Art. 16 del Decreto.

L'Art. 45 del Decreto, inoltre, prevede l'applicazione delle sanzioni interdittive in via cautelare quando sussistano gravi indizi tali da far ritenere l'Ente responsabile per un illecito amministrativo dipendente da reato e vi siano fondati e specifici elementi che facciano ritenere concreto il pericolo che vengano commessi illeciti della stessa indole di quello per il quale si procede².

Secondo quanto previsto dal legislatore, invece, non si procede all'applicazione delle sanzioni interdittive, invece qualora il reato sia stato commesso nel prevalente interesse dell'autore o di terzi e l'Ente ne abbia ricavato un vantaggio minimo o nullo ovvero il danno patrimoniale cagionato sia di particolare tenuità.

¹ Ai sensi dell'Art. 20 del D. Lgs. 231/01, *«si ha reiterazione quanto l'Ente, già condannato in via definitiva almeno una volta per un illecito dipendente da reato, ne commette un altro nei cinque anni successivi alla condanna definitiva»*.

² Le misure cautelari rispondono a un'esigenza di cautela processuale, essendo applicabili nel corso del procedimento e quindi nei confronti di un soggetto che riveste la qualifica di sottoposto alle indagini o imputato, ma che non ha ancora subito una sentenza di condanna. Per tale motivo, le misure cautelari possono essere disposte, su richiesta del Pubblico Ministero, in presenza di determinate condizioni. I presupposti per l'applicazione delle misure cautelari, previste dall'Art. 45 del Decreto, tuttavia, ne condizionano il ricorso alla sussistenza di gravi indizi di colpevolezza sulla responsabilità dell'Ente (ricalcando la disposizione contenuta nell'Art. 273 c. 1 c.p.p.) La valutazione di tali indizi, riferita all'applicabilità delle misure cautelari, deve tenere conto della fattispecie complessa di illecito amministrativo imputabile all'Ente, del rapporto di dipendenza con il reato-presupposto e della sussistenza dell'interesse o del vantaggio per l'Ente.

L'applicazione delle sanzioni interdittive è altresì esclusa dal fatto che l'Ente abbia posto in essere le condotte riparatorie previste dall'Art. 17 del Decreto e, più precisamente, qualora concorrano le seguenti condizioni:

- l'Ente ha risarcito integralmente il danno e ha eliminato le conseguenze dannose o pericolose del reato ovvero si è comunque efficacemente adoperato in tal senso;
- l'Ente ha eliminato le carenze organizzative che hanno determinato il reato mediante l'adozione e l'attuazione di modelli organizzativi idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi;
- l'Ente ha messo a disposizione il profitto conseguito ai fini della confisca.

La **confisca del prezzo o del profitto del reato**, prevista dall'Art. 19 del Decreto, è una sanzione autonoma e obbligatoria che si applica con la sentenza di condanna nei confronti dell'Ente.

La sanzione ha per oggetto il prezzo o il profitto del reato (salvo per la parte che può essere restituita al danneggiato), ovvero, se ciò non è possibile, somme di denaro o altre utilità di valore equivalente al prezzo o al profitto del reato, fatti salvi i diritti acquisiti da un soggetto terzo in buona fede.

Lo scopo della sanzione è quello di impedire che l'Ente sfrutti comportamenti illeciti ai fini di lucro. In merito al significato di "profitto", considerata anche l'importante incidenza che la confisca può avere sul patrimonio dell'ente, la dottrina e la giurisprudenza hanno espresso orientamenti diversi e oscillanti per la novità del tema con riferimento alla "confisca-sanzione" prevista dal Decreto. In tale ambito, l'Art. 53 del Decreto prevede la possibilità di disporre: a) il **sequestro** preventivo finalizzato alla confisca dei beni dell'Ente che costituiscono il prezzo o il profitto del reato in presenza delle condizioni di legge; nonché b) il sequestro conservativo dei beni mobili ed immobili dell'Ente qualora sia riscontrata la fondata ragione di ritenere che manchino o si disperdano le garanzie per il pagamento della sanzione pecuniaria, delle spese del procedimento o di altre somme dovute allo Stato (Art. 54); si applica le disposizioni previste dal codice di procedura penale in quanto applicabili.

La **pubblicazione della sentenza di condanna**, sancita dall'Art. 18 del Decreto, può essere disposta qualora all'Ente venga applicata una sanzione interdittiva e consiste nella pubblicazione della condanna una sola volta, per estratto o per intero a spese dell'Ente, in uno o più giornali

indicati dal Giudice nella sentenza, nonché mediante affissione nel comune ove l'Ente ha la sede principale a cura della Cancelleria del Giudice competente.

1.4. Le condotte esimenti la responsabilità amministrativa e le caratteristiche del Modello

Il D.Lgs. 231/01, nell'introdurre il regime di responsabilità amministrativa dell'Ente, prevede, tuttavia, una forma specifica di esonero da detta responsabilità per i reati commessi nell'interesse o a vantaggio dello stesso sia da Soggetti Apicali (Art. 6) sia da Soggetti Sottoposti (Art. 7).

In particolare, nel caso di reati commessi da **Soggetti Apicali**, il Decreto prevede l'esonero qualora l'Ente stesso dimostri che:

- l'organo dirigente ha adottato ed efficacemente attuato, prima della commissione del fatto, modelli di organizzazione e gestione idonei a prevenire reati della specie di quello verificatosi (di seguito, anche, il "Modello");
- il compito di vigilare sul funzionamento, l'osservanza dei modelli e di curare il loro aggiornamento è stato affidato a un Organismo di Vigilanza dell'Ente (di seguito, anche, l'OdV) dotato di autonomi poteri di iniziativa e di controllo;
- le persone hanno commesso il reato eludendo fraudolentemente i modelli di organizzazione e di gestione adottati dall'Ente;
- non vi è stata omessa o insufficiente vigilanza da parte dell'Organismo di Vigilanza.

Per i reati commessi da **Soggetti Sottoposti**, invece, l'Ente può essere chiamato a rispondere solo qualora si accerti che *la commissione del reato è stata resa possibile dall'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza*. In tale ipotesi, il Decreto riconduce la responsabilità a un inadempimento dei doveri di direzione e di vigilanza, che gravano tipicamente sul vertice aziendale (o sui soggetti da questi delegati). Occorre, tuttavia, osservare che l'inosservanza degli obblighi di direzione o vigilanza non ricorre *se l'Ente, prima della commissione del reato, ha adottato ed efficacemente attuato un Modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della specie di quello verificatosi*.

Secondo quanto disposto dal legislatore, dunque, l'adozione e l'attuazione effettiva ed efficace di un Modello idoneo costituisce, in linea generale, l'adempimento dei doveri di direzione e controllo e opera da esimente della responsabilità dell'Ente.

Il Decreto indica, inoltre, le caratteristiche essenziali per la costruzione del Modello. In particolare, per la prevenzione dei reati il Modello deve:

- individuare le attività nel cui ambito possono essere commessi reati;
- prevedere specifici protocolli diretti a programmare la formazione e l'attuazione delle decisioni dell'Ente, in relazione ai reati da prevenire, nonché obblighi di informazione nei confronti dell'OdV;
- individuare modalità di gestione delle risorse finanziarie idonee a impedire la commissione di reati;
- prevedere obblighi di informazione nei confronti dell'organismo deputato a vigilare sul funzionamento e l'osservanza dei modelli;
- introdurre un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel Modello.

Il Decreto, inoltre, stabilisce che:

- il Modello, tenendo in considerazione il tipo di attività svolta nonché la natura e la dimensione dell'organizzazione, deve prevedere misure idonee a garantire lo svolgimento dell'attività nel rispetto della legge e a scoprire tempestivamente situazioni di rischio;
- l'efficace attuazione del Modello richiede una verifica periodica e la modifica dello stesso qualora siano scoperte significative violazioni delle prescrizioni di legge o qualora intervengano significativi mutamenti nell'organizzazione; assume rilevanza, altresì, l'esistenza di un idoneo sistema disciplinare.

Il Decreto prevede, infine, che i modelli di organizzazione, gestione e controllo possano essere adottati sulla base di codici di comportamento redatti dalle associazioni rappresentative di categoria, comunicati al Ministero della Giustizia ai sensi dell'Art. 6, comma 3, del Decreto. Si prevede altresì che per gli enti di piccole dimensioni, il compito di vigilanza possa essere svolto direttamente dall'organo dirigente.

Con particolare riferimento ai reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro contemplati dall'art. 25-septies del Decreto, l'art.30 del D.Lgs. 81/01 (c.d. Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro) stabilisce che il Modello di Organizzazione e Gestione idoneo ad avere efficacia

esimente della responsabilità amministrativa delle persone giuridiche, delle società e delle associazioni anche prive di personalità giuridica di cui al Decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, deve essere adottato ed efficacemente attuato, assicurando un sistema aziendale per l'adempimento di tutti gli obblighi giuridici relativi:

- a) al rispetto degli standard tecnico-strutturali di legge relativi a attrezzature, impianti, luoghi di lavoro, agenti chimici, fisici e biologici;
- b) alle attività di valutazione dei rischi e di predisposizione delle misure di prevenzione e protezione conseguenti;
- c) alle attività di natura organizzativa, quali emergenze, primo soccorso, gestione degli appalti, riunioni periodiche di sicurezza, consultazioni dei rappresentanti dei lavoratori per la sicurezza;
- d) alle attività di sorveglianza sanitaria;
- e) alle attività di informazione e formazione dei lavoratori;
- f) alle attività di vigilanza con riferimento al rispetto delle procedure e delle istruzioni di lavoro in sicurezza da parte dei lavoratori;
- g) alla acquisizione di documentazioni e certificazioni obbligatorie di legge;
- h) alle periodiche verifiche dell'applicazione e dell'efficacia delle procedure adottate.

Inoltre, sempre l'art. 30 del Testo Unico in materia di salute e sicurezza sul lavoro stabilisce che: *Il modello organizzativo e gestionale deve prevedere idonei sistemi di registrazione dell'avvenuta effettuazione delle attività. Il modello organizzativo deve in ogni caso prevedere, per quanto richiesto dalla natura e dimensioni dell'organizzazione e dal tipo di attività svolta, un'articolazione di funzioni che assicuri le competenze tecniche e i poteri necessari per la verifica, valutazione, gestione e controllo del rischio, nonché un sistema disciplinare idoneo a sanzionare il mancato rispetto delle misure indicate nel modello. Il modello organizzativo deve altresì prevedere un idoneo sistema di controllo sull'attuazione del medesimo modello e sul mantenimento nel tempo delle condizioni di idoneità delle misure adottate. Il riesame e l'eventuale modifica del modello organizzativo devono essere adottati, quando siano scoperte violazioni significative delle norme relative alla prevenzione degli infortuni e all'igiene sul lavoro, ovvero in occasione di mutamenti nell'organizzazione e nell'attività in relazione al progresso scientifico e tecnologico. In sede di prima applicazione, i modelli di organizzazione aziendale definiti conformemente alle Linee guida UNI-INAIL per un sistema di gestione della salute e sicurezza sul lavoro (SGSL) del 28 settembre 2001 o al British Standard OHSAS 18001:2007 si presumono conformi ai requisiti di cui al*

presente articolo per le parti corrispondenti. Agli stessi fini ulteriori modelli di organizzazione e gestione aziendale possono essere indicati dalla Commissione di cui all'articolo 6~~00~~

2. Il Modello di Governance dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

2.1. L'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

L'Associazione Forte di Bard non ha finalità di lucro e si prefigge lo scopo della valorizzazione storica, culturale, monumentale del Forte e del Borgo di Bard e dell'area afferente.

È partecipata da tre soci fondatori, Regione Autonoma Valle D'Aosta, Compagnia di San Paolo e Fondazione Cassa di Risparmio di Torino, tenuti al versamento di una quota associativa annuale oltre ad un socio sostenitore Finaosta Spa.

2.2. Il Sistema di governance dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Il Modello di governance dell'Associazione e, in generale, il suo sistema organizzativo, è strutturato in modo da assicurare alla stessa attuazione delle strategie e il raggiungimento degli obiettivi definiti.

Alla luce della peculiarità della propria struttura organizzativa e delle attività svolte, il sistema adottato prevede la presenza di un Consiglio di Amministrazione, di un Consigliere Delegato e di un Collegio dei Revisori con funzioni di controllo sull'amministrazione, entrambi di nomina assembleare.

Il sistema di governance dell'Associazione è, pertanto, attualmente così articolato:

- **Assemblea dei Soci:** è competenza dell'Assemblea dei Soci deliberare sulle materie ad essa riservate dallo Statuto Sociale.
- **Consiglio di Amministrazione:** al Consiglio di Amministrazione competono tutti i poteri indicati all'art. 24 dello Statuto Sociale.
- **Consigliere Delegato:** al Consigliere Delegato spettano tutti i più ampi poteri di ordinaria e straordinaria amministrazione e di disposizione che non siano riservati inderogabilmente dalla legge o dallo statuto alla decisione dei soci.

- **Collegio dei Revisori dei Conti** è composto da 3 membri effettivi e da 2 supplenti. Al Collegio dei Revisori dei Conti è affidato, secondo quanto previsto dalla Legge, il compito di assolvere ai compiti di cui agli articoli 2403 e seguenti del Codice civile ed esercita le sue funzioni con diritto-dovere di esaminare libri, registri e atti, di effettuare verifiche di cassa, di assistere alle riunioni dell'assemblea e del consiglio di amministrazione.

3. Il Modello di Organizzazione e Gestione dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

3.1. Funzione del Modello di Organizzazione e Gestione di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD

Il Modello di Organizzazione e Gestione dell'Associazione è stato definito e predisposto tenendo in particolare considerazione l'interazione tra il Sistema di Controllo Interno e i processi aziendali esistenti all'interno dell'Associazione con la disciplina e le previsioni di cui al Decreto.

In particolare, il presente Modello ha l'obiettivo di perfezionare e integrare il complesso di norme di condotta, principi, policy e procedure in essere, nonché tutti gli strumenti organizzativi e i controlli interni esistenti, anche attraverso l'attuazione di prescrizioni e norme comportamentali rispondenti alle finalità del Decreto, con lo scopo specifico di prevenire la commissione dei reati in esso contemplati.

Tale obiettivo è conseguito mediante l'individuazione delle aree a rischio, la costruzione di un sistema organico e strutturato di procedure e l'adozione di un adeguato Sistema di Controllo Interno.

Il Modello dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD si prefigge di:

- rendere consapevoli tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione che la commissione di un reato (o anche il tentativo) - anche se effettuata a vantaggio o nell'interesse dell'Associazione - rappresenta una violazione del Modello e dei principi e disposizioni ivi espressi e costituisce un illecito passibile di sanzioni, sul piano penale e amministrativo, non solo nei confronti dell'autore del reato, ma anche nei confronti dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
- individuare i comportamenti che sono condannati dall'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, in quanto contrari, oltre che alle disposizioni di legge, alle norme e regole di condotta cui l'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD intende ispirarsi e attenersi nella conduzione della propria attività aziendale;

- monitorare le aree a rischio e le attività sensibili in cui si potrebbero realizzare i reati previsti dal Decreto, definendo l'intervento tempestivo per prevenire e impedire la commissione dei reati stessi.

Al fine di definire il Modello e prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto sono state poste in essere le seguenti attività:

- sviluppo del Codice Etico dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
- identificazione delle aree a rischio di commissione di reati ai sensi del Decreto, attraverso un'approfondita analisi delle attività svolte, delle procedure e controlli esistenti, della prassi e dei livelli autorizzativi;
- valutazione e aggiornamento del Sistema di Controllo Interno in modo da garantire:
 - la coerenza tra l'esercizio delle funzioni e dei poteri e le responsabilità assegnate;
 - l'attuazione e l'osservanza del principio di separazione delle funzioni;
 - la verificabilità, la trasparenza e la congruenza dei comportamenti aziendali e della documentazione relativa a ciascuna operazione/attività/transazione;
- definizione e adozione, in ossequio alle prescrizioni del Decreto, di uno specifico sistema disciplinare da applicarsi in caso di violazione del Modello.

L'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD ha, inoltre, provveduto all'identificazione dell'OdV, al quale sono stati attribuiti i compiti di vigilanza sull'efficace e corretto funzionamento del Modello e conferiti poteri tali da garantirne la piena ed efficace operatività, sia in termini di autonomia che di mezzi a disposizione.

3.2. I destinatari del Modello

Sono destinatari del Modello (di seguito "Destinatari") e si impegnano al rispetto del contenuto dello stesso i seguenti soggetti:

- gli amministratori revisori dell'Associazione;
- tutti i dipendenti dell'Associazione;
- i collaboratori, i consulenti e in generale i soggetti che svolgono attività di lavoro autonomo per conto o nell'interesse dell'Associazione, direttamente o indirettamente;

- i fornitori, i partner che operano per conto o nell'interesse della Società, direttamente o indirettamente.

Più in generale, inoltre, sono destinatari del Modello tutti coloro che, a qualunque titolo, operano per conto e nell'interesse dell'Associazione.

3.3. Struttura del Modello di Organizzazione e Gestione

÷

Il Modello è integrato, oltre che dai principi e disposizioni contenuti nel Codice Etico, dall'insieme dei processi, regole, procedure e sistemi già applicati all'interno dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.

In particolare, ai fini del presente Modello di Organizzazione e Gestione, si richiamano espressamente e integralmente tutti gli strumenti già operanti in ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, ivi incluse tutte le direttive e norme di comportamento adottate. Tali strumenti costituiscono parte integrante e sostanziale del presente Modello.

Il Modello dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD è costituito:

- dalla presente Parte generale, che illustra la funzione e i principi del Modello, individua e disciplina le sue componenti essenziali ovvero l'Organismo di Vigilanza, il Codice Etico ed il Sistema Sanzionatorio, nonché l'analisi e l'identificazione dei rischi (per i processi e le attività aziendali) e la definizione e l'implementazione di un sistema di gestione e prevenzione del rischio;
- Parti Speciali, che illustrano ed approfondiscono l'analisi delle attività operative dell'Associazione per alcune categorie di reato previste dal Decreto laddove siano stati individuati profili di rischio reato potenziali, a seguito dell'identificazione delle aree "sensibili" con indicazione dei presidi (sistema di deleghe e protocolli) atti a contenere il rischio stesso. In particolare:
 - Parte Speciale A: Reati contro la Pubblica Amministrazione (Artt. 24 e 25 D.Lgs. 231/01);
 - Parte Speciale B: Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro (Art. 25-septies D.Lgs. 231/01);
 - Parte Speciale C: Reati in materia societaria (Art. 25-ter D.Lgs. 231/01);

- Parte Speciale D: Delitti informatici e trattamento illecito dei dati (Art. 24-bis D.Lgs. 231/01).
- Parte speciale E: Reati residuali
- Parte speciale F: Piano di Prevenzione della Corruzione

L'obiettivo primario di ciascuna Parte Speciale è di richiamare l'obbligo per i destinatari individuati di adottare appropriate regole di condotta al fine di prevenire la commissione dei reati contemplati dal Decreto e individuati come astrattamente rilevanti sulla base della struttura organizzativa e delle attività aziendali svolte.

Il Modello di Organizzazione e Gestione viene formalmente adottato dal Consiglio di Amministrazione dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, nella cui competenza rientrano le modifiche e integrazioni del presente.

Il Consigliere di Amministrazione potrà, previa deliberazione e in qualunque momento, modificare in tutto od in parte il presente Modello per adeguarlo a nuove disposizioni di legge o in seguito ad un processo di riorganizzazione della struttura aziendale o di significative violazioni del Modello stesso.

L'analisi del rischio effettuata ha portato ad individuare come rilevanti le tipologie di reati indicate nella relazione preliminare redatta in data 13/11/15 che costituisce parte integrante del presente documento.

3.4. Attività propedeutiche alla definizione del Modello

Nella costruzione del proprio Modello, l'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD si è basata, oltre che sulle prescrizioni del Decreto, sulle Linee Guida di Confindustria, redatte sulla base delle osservazioni formulate dal Ministero della Giustizia, che contengono indicazioni specifiche e concrete per l'adozione e per l'attuazione dei modelli.

Il Consiglio di Amministrazione ha nominato l'Organismo di Vigilanza deputato a vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, in conformità a quanto previsto dal Decreto.

Nei mesi precedenti l'adozione del Modello, sono state svolte numerose riunioni con il Consigliere Delegato e con i Responsabili delle varie aree, con lo scopo dello svolgimento di attività di mappatura delle aree a rischio, nonché di identificazione e valutazione dei rischi e del Sistema di Controllo Interno; sulla base delle cui risultanze, l'Associazione, ha redatto il proprio Modello.

Le attività di *risk assessment*, inclusa la mappatura delle aree a rischio, sono state effettuate sia attraverso l'analisi della documentazione aziendale disponibile, sia tramite lo svolgimento di incontri con i Referenti dell'Associazione.

L'aggiornamento del sistema di gestione dei rischi si è articolato in alcune fasi principali:

- identificazione delle aree a rischio e delle relative attività sensibili;
- identificazione ed analisi dei controlli posti in essere e dei rischi identificati.

L'analisi del Sistema di Controllo Interno è stata effettuata al fine di verificare, in particolare:

- l'esistenza di regole comportamentali di carattere generale a presidio delle attività svolte;
- l'esistenza e l'adeguatezza di regole e procedure già in essere per la regolamentazione dello svolgimento delle attività nel rispetto dei principi di tracciabilità degli atti, di oggettivazione del processo decisionale e previsione di adeguati punti di controllo;
- il rispetto e l'attuazione concreta del generale principio di separazione dei compiti;
- l'esistenza di livelli autorizzativi a garanzia di un adeguato controllo del processo decisionale;
- l'esistenza di specifiche attività di controllo e di monitoraggio sulle attività "critiche" ed a rischio reato in relazione al Decreto.

Con riferimento alle tipologie di reati, alla mappatura delle attività sensibili e ai processi a rischio di commissione dei reati contemplati dal Decreto e la gestione dei rapporti e dei processi a rischio, si rinvia alle Parti Speciali del Modello.

L'analisi e la valutazione del Sistema di Controllo Interno sono state espressamente mirate ai fini del Decreto ed è stata quindi predisposta una descrizione documentata del sistema dei controlli preventivi, esistenti all'interno dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD, nel dettaglio delle singole componenti del sistema, tenendo in specifica considerazione la presenza e le caratteristiche dei controlli preventivi ("protocolli") identificati dalle Linee Guida di Confindustria per ciascuna fattispecie di reato considerate.

4. L'Organismo di Vigilanza

4.1. Composizione dell'Organismo di Vigilanza e nomina

L'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD ha optato per una composizione monocratica dell'OdV, tenuto conto delle finalità perseguite dalla legge e della dimensione e organizzazione della stessa.

L'OdV, nominato dal Consiglio di Amministrazione, è quindi composto da un solo membro e rimane in carica per la durata di 3 esercizi o per il minor periodo di tempo stabilito al momento della nomina, comunque non inferiore a 1 esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione ha la facoltà di prevedere che l'OdV resti in carica sino alla scadenza del mandato del Consiglio che lo ha nominato nel rispetto del periodo minimo di durata sopra previsto.

Al momento della nomina, il Consiglio di Amministrazione stabilisce il compenso spettante all'OdV monocratico.

Il Consiglio di Amministrazione approva una dotazione adeguata di risorse finanziarie, proposta dall'OdV stesso, della quale l'OdV potrà disporre per ogni esigenza necessaria al corretto svolgimento dei compiti (es. consulenze specialistiche, trasferte, ecc.).

4.2. Cessazione dalla carica

La cessazione dall'incarico dell'OdV può avvenire per una delle seguenti cause:

- scadenza dell'incarico;
- revoca dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione scritta del Consiglio di Amministrazione;
- rinuncia del componente dell'OdV, formalizzata mediante apposita comunicazione inviata per iscritto al Consiglio di Amministrazione.

4.3. Requisiti dell'Organismo di Vigilanza

In ossequio a quanto disposto dall'art. 6, comma 1, del Decreto, l'OdV ha il compito di vigilare sul funzionamento e sull'osservanza del Modello, di curarne l'aggiornamento ed è dotato di autonomi poteri di iniziativa e controllo.

In particolare, l'Organismo di Vigilanza dell'Associazione risponde, in conformità a quanto statuito dal Decreto e previsto dalle Linee Guida di Confindustria, ai requisiti di:

- **autonomia e indipendenza**, in quanto:
 - le attività di controllo poste in essere dall'OdV non sono sottoposte ad alcuna forma di interferenza e/o di condizionamento da parte di soggetti interni di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD;
 - riporta direttamente ai vertici aziendali, ossia al Consiglio di Amministrazione, con la possibilità di riferire direttamente ai Soci e ai Sindaci;
 - allo stesso non sono stati attribuiti compiti operativi, né partecipa a decisioni e attività operative al fine di tutelare e garantire l'obiettività del suo giudizio;
 - è dotato di adeguate risorse finanziarie necessarie per il corretto svolgimento delle proprie attività;
 - le regole di funzionamento interno dell'Organismo di Vigilanza vengono definite e adottate dallo stesso organismo, con l'adozione di uno specifico Regolamento.
- **professionalità**, in quanto le professionalità presenti all'interno dell'Organismo di Vigilanza consentono ad esso di poter fare affidamento su un bagaglio di competenze sia sotto il profilo dell'attività ispettiva e di analisi del sistema di controllo, sia sotto il profilo delle competenze giuridiche; a tal fine l'Organismo di Vigilanza ha altresì la facoltà di avvalersi delle funzioni aziendali e delle risorse interne, nonché di consulenti esterni;
- **continuità di azione**, in quanto l'Organismo di Vigilanza costituisce un organismo ad hoc dedicato esclusivamente alle attività di vigilanza sul funzionamento e osservanza del Modello;
- **onorabilità e assenza di conflitti di interessi**, da intendersi nei medesimi termini previsti dalla Legge con riferimento ad amministratori e membri del Collegio Sindacale.

Il Consigliere Delegato valuta la permanenza dei suddetti requisiti e condizioni di operatività dell'Organismo di Vigilanza, nonché che i membri dell'Organismo di Vigilanza possiedano i requisiti soggettivi di onorabilità e di competenza e non siano in situazioni di conflitto di interessi al fine di garantire ulteriormente l'autonomia e indipendenza dell'Organismo di Vigilanza.

4.4. Il Regolamento dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV ha la responsabilità di redigere un proprio regolamento interno volto a disciplinare gli aspetti e le modalità concreti dell'esercizio della propria azione, ivi incluso per ciò che attiene il relativo sistema organizzativo e di funzionamento.

In particolare, nell'ambito di tale regolamento interno vengono disciplinati i seguenti profili:

- la tipologia delle attività di verifica e di vigilanza svolte dall'OdV;
- la tipologia delle attività connesse all'aggiornamento del Modello;
- l'attività connessa all'adempimento dei compiti di informazione e formazione dei Destinatari del Modello;
- la gestione dei flussi informativi da e verso l'OdV;
- il funzionamento e l'organizzazione interna dell'OdV (ad es., convocazione e decisioni dell'Organismo, verbalizzazione delle riunioni, ecc.).

L'OdV deve essere tempestivamente informato da tutti i soggetti aziendali, nonché dai terzi tenuti all'osservanza delle previsioni del Modello, di qualsiasi notizia relativa all'esistenza di possibili violazioni dello stesso.

Il personale e tutti coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione che vengano in possesso di notizie relative alla commissione di reati all'interno dell'Associazione o a pratiche non in linea con le norme di comportamento e i principi del Codice Etico sono tenuti ad informare tempestivamente l'Organismo di Vigilanza.

Tali segnalazioni, di cui deve essere garantita la riservatezza, potranno essere trasmesse, anche in forma anonima, tramite posta elettronica al seguente indirizzo pessina.carlo@libero.it

Si rammenta che i prestatori di lavoro hanno comunque il dovere di diligenza e l'obbligo di fedeltà al Datore di Lavoro ai sensi degli artt. 2104 e 2105 del Codice Civile e, pertanto, il corretto adempimento all'obbligo di informazione da parte del prestatore di lavoro non potrà dar luogo all'applicazione di sanzioni disciplinari.

L'OdV, nel corso dell'attività di indagine che segue alla segnalazione, deve agire in modo da garantire che i soggetti coinvolti non siano oggetto di ritorsioni, discriminazioni o, comunque, penalizzazioni, assicurando, quindi, la riservatezza del soggetto che effettua la segnalazione (salvo la ricorrenza di eventuali obblighi di legge che impongano diversamente).

Le informazioni fornite all'OdV hanno lo scopo di agevolarne e migliorarne le attività di pianificazione dei controlli e non impongono allo stesso una verifica sistematica e puntuale di tutti i fenomeni rappresentati: è, quindi, rimesso alla discrezionalità e responsabilità dell'Organismo di Vigilanza stabilire in quali casi attivarsi.

4.5. Funzioni, compiti e poteri dell'Organismo di Vigilanza

L'OdV deve essere dotato di tutti i poteri necessari per assicurare una puntuale ed efficiente vigilanza sul funzionamento e sull'osservanza del Modello adottato dall'Associazione, secondo quanto stabilito dagli Artt. 6 e 7 del Decreto, e segnatamente per l'espletamento delle seguenti funzioni:

- verificare e vigilare sul Modello ovvero verificare l'adeguatezza dello stesso intesa quale idoneità a prevenire i reati previsti dal D.lgs. 231/2001;
- verificare l'effettività del Modello ovvero la rispondenza tra i comportamenti concreti e quelli formalmente previsti dal Modello;
- individuare e proporre al Consiglio di Amministrazione aggiornamenti e modifiche del Modello stesso in relazione alla mutata normativa, alle mutate necessità o condizioni aziendali e ad eventuali violazioni significative delle prescrizioni in esso definite;
- verificare che le proposte di aggiornamento e modifica formulate dal Consiglio di Amministrazione, così come ogni altro suggerimento formulato a seguito delle attività di verifica, siano state effettivamente recepite nel Modello;

- promuovere e monitorare le iniziative dirette a favorire la diffusione e la formazione sul Modello presso tutti i soggetti tenuti al rispetto delle relative previsioni nonché dare riscontro alle richieste di chiarimento e/o di consulenza provenienti dalle funzioni aziendali ovvero dagli organi amministrativi e di controllo, qualora connesse e/o collegate al Modello;
- gestire i flussi informativi da e verso l'OdV.

Nell'ambito delle funzioni sopra descritte e per l'espletamento delle stesse, l'OdV dovrà svolgere i seguenti compiti:

- verificare periodicamente, anche mediante il coordinamento e lo scambio di informazioni con le funzioni aziendali interessate, e anche senza preavviso, la mappa delle Aree a Rischio Reato e l'adeguatezza dei punti di controllo, sia generali che specifici, al fine di proporre gli adeguamenti necessari. A questo scopo, le segnalazioni e informazioni devono essere effettuate all'OdV secondo le modalità definite nel documento "Protocollo di Gestione dei Flussi da e verso l'Organismo di Vigilanza".
- effettuare periodicamente delle attività di verifica sulle aree a rischio reato di cui alle Parti Speciali secondo un Piano di Monitoraggio predefinito;
- condurre delle attività di verifica al fine di accertare le presunte violazioni delle prescrizioni del presente Modello portate all'attenzione dell'OdV da specifiche segnalazioni o emerse nel corso delle attività di verifica;
- verificare che quanto previsto dal Modello venga effettivamente attuato e implementato e risponda alle esigenze di osservanza del Decreto, provvedendo, in caso contrario, a proporre azioni correttive ed aggiornamenti degli stessi;
- verificare periodicamente l'effettiva attuazione e l'adeguatezza delle soluzioni/azioni correttive proposte;
- trasmettere periodicamente, con cadenza almeno semestrale, al Consiglio di Amministrazione e al Collegio Sindacale una specifica informativa: (i) sull'attività, in genere, svolta dall'OdV; (ii) eventuali problematiche o criticità che si siano evidenziate nel corso dell'attività di vigilanza; (iii) le azioni correttive, necessarie o eventuali, da apportare al fine di assicurare l'efficacia e l'effettività del Modello, nonché lo stato di attuazione delle azioni correttive deliberate dal Consigliere Delegato; (iv) l'accertamento di comportamenti

non in linea con il Modello; (v) la rilevazione di carenze organizzative o procedurali tali da esporre l'Associazione al pericolo che siano commessi reati rilevanti ai fini del Decreto; (vi) l'eventuale mancata o carente collaborazione da parte delle funzioni aziendali nell'espletamento dei propri compiti di verifica e/o d'indagine; (vii) in ogni caso, qualsiasi informazione ritenuta utile ai fini dell'assunzione di determinazioni urgenti da parte degli organi deputati;

- rivolgersi al Consigliere Delegato ogni qualvolta lo ritenga opportuno ai fini dell'efficace ed efficiente adempimento dei compiti ad esso assegnati
- vigilare, coordinandosi con le funzioni aziendali competenti, sulla effettiva realizzazione delle iniziative per la diffusione, conoscenza e formazione sui principi del Modello e su i suoi protocolli, sollecitando all'uopo specifici programmi di informazione e di formazione e di comunicazione interna ed esterna.
- L'OdV, anche per il tramite delle risorse di cui dispone, ha facoltà, a titolo esemplificativo:
- accedere in modo ampio e capillare presso tutte le funzioni, gli archivi ed i documenti della Società, senza alcun consenso preventivo o necessità di autorizzazione, al fine di ottenere ogni informazione, dato o documento ritenuto necessario;
- avvalersi del supporto e della cooperazione delle varie strutture aziendali e degli organi sociali che possano essere interessati, o comunque coinvolti, nelle attività di controllo, al fine di ottenere le informazioni, dati e/o le notizie necessarie per individuare aspetti connessi alle varie attività aziendali rilevanti ai sensi del Modello e per la verifica dell'effettiva implementazione dello stesso;
- effettuare controlli e interviste a sorpresa.

Per lo svolgimento delle funzioni di vigilanza attribuite all'Organismo di Vigilanza, lo stesso dispone di adeguate risorse finanziarie stanziata ad hoc dal CdA con propria deliberazione e ha facoltà di avvalersi ó sotto la sua diretta sorveglianza e responsabilità ó dell'ausilio delle strutture aziendali interne e, nel caso, del supporto di consulenti esterni in ossequio alle applicabili procedure aziendali.

Nell'esecuzione dei compiti assegnatigli, l'OdV è sempre tenuto:

- a documentare puntualmente, anche mediante la compilazione e la tenuta di appositi registri, tutte le attività svolte, le iniziative ed i provvedimenti adottati, così come le informazioni e

le segnalazioni ricevute, anche al fine di garantire la completa tracciabilità degli interventi intrapresi e delle indicazioni fornite alle funzioni aziendali interessate;

- a registrare e conservare tutta la documentazione formata, ricevuta o comunque raccolta nel corso del proprio incarico e rilevante ai fini del corretto svolgimento dell'incarico stesso.

5. Formazione, comunicazione e diffusione del Modello

5.1. La comunicazione e il coinvolgimento sul Modello e sui Protocolli connessi

L'Associazione promuove la più ampia divulgazione, all'interno e all'esterno della struttura, dei principi e delle previsioni contenuti nel Modello e nei Protocolli ad esso connessi.

Il Modello è comunicato formalmente a tutti i soggetti appartenenti alla Società tramite affissione in luogo accessibile a tutti, così come previsto dall'art. 7, comma 1, l. n. 300/1970.

L'adozione del Modello di Organizzazione e Gestione di ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD è altresì comunicata e diffusa a tutti i soggetti esterni con i quali l'Associazione intrattiene rapporti, tra cui, tra gli altri, i fornitori, i partner commerciali, i collaboratori, i consulenti, ecc. L'avvenuta comunicazione e l'impegno formale da parte di tutti i soggetti, interni ed esterni (questi ultimi per quanto applicabili), al rispetto dei principi contenuti nel Codice Etico e nel Modello dell'Associazione risulta da idonea documentazione, quali, ad esempio, dichiarazioni di conoscenza del Modello di o specifiche clausole contrattuali.

Della eseguita consegna e dell'impegno da parte dei destinatari al rispetto delle regole ivi previste viene conservata traccia documentale agli atti dell'OdV.

L'Associazione promuove, inoltre, la comunicazione ed il coinvolgimento dei soggetti interni ed esterni all'associazione, nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

5.2. La formazione sul Modello e sui Protocolli connessi

In aggiunta alle attività connesse all'informazione dei destinatari, l'OdV promuove la periodica e costante formazione, e l'implementazione, da parte dell'Associazione, di iniziative volte a favorire

la conoscenza e consapevolezza adeguate del Modello e dei relativi Protocolli, al fine di incrementare la cultura di eticità e controllo all'interno dell'Associazione.

In particolare, è previsto che i principi del Modello e del Codice Etico, che ne è parte integrante, siano illustrati alle risorse aziendali attraverso apposite attività formative (ad es., corsi, seminari, questionari, ecc.), a cui è posto obbligo di partecipazione e le cui modalità di esecuzione sono pianificate dall'OdV mediante predisposizione di specifici Piani di formazione.

In particolare, i contenuti delle sessioni formative prevedono una parte relativa al Decreto e alla responsabilità amministrativa degli enti (fonti normative, reati, sanzioni a carico delle persone fisiche e delle Società ed esimente) e una parte specifica sul Modello di Organizzazione e Gestione dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD (Principi di riferimento per l'adozione dei modelli di organizzazione e gestione del D. Lgs 231/01, Parte Generale e Parti Speciali del Modello).

Della proficua partecipazione ai corsi di formazione è tenuta evidenza ed adeguata documentazione probatoria, anche attraverso lo svolgimento di appositi test di verifica.

L'Associazione promuove, inoltre, la formazione nei limiti dei rispettivi ruoli, funzioni e responsabilità, nelle questioni connesse alla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, al fine di assicurare un'adeguata consapevolezza circa l'importanza sia della conformità delle azioni rispetto al Modello, sia delle possibili conseguenze connesse a violazioni dello stesso; in quest'ottica, particolare rilevanza è riconosciuta alla formazione ed all'addestramento dei soggetti che svolgono compiti in materia di salute e sicurezza sui luoghi di lavoro.

6. Sistema Disciplinare

L'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD considera rilevante il rispetto del presente Modello e le disposizioni in esso contenute. Pertanto, in ottemperanza all'art. 6, 2° comma, lettera e) del Decreto ed all'art. 30 del D.lgs. n. 81/2008, ha adottato un adeguato sistema sanzionatorio da applicarsi in caso di mancato rispetto delle norme adottate previste dal Modello, poiché la violazione di tali norme e misure, imposte dall'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD ai fini della prevenzione dei reati previsti dal Decreto, lede il rapporto di fiducia instaurato con l'Associazione stessa.

Ai fini dell'applicazione da parte dell'Associazione delle sanzioni disciplinari previste, non sono necessari l'instaurazione di eventuali procedimenti penali e il loro esito, poiché le norme e le misure previste nel Modello sono adottate dall'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD in piena autonomia, a prescindere dal reato che eventuali condotte possano determinare.

In nessun caso una condotta illecita, illegittima o comunque in violazione del Modello potrà essere giustificata o ritenuta meno grave, anche se compiuta nell'interesse o a vantaggio dell'ASSOCIAZIONE FORTE DI BARD.

6.1. Le condotte rilevanti ed i criteri di irrogazione delle sanzioni

Costituisce violazione del Modello e, quindi, illecito disciplinare, relativamente alle attività individuate a rischio di reato nelle diverse Parti Speciali:

- la mancata osservanza dei principi contenuti nel Codice Etico o l'adozione di comportamenti comunque non conformi alle regole del Codice Etico;
- il mancato rispetto delle norme, regole e procedure di cui al Modello, sia attraverso una condotta attiva che omissiva;
- la mancata, incompleta o non veritiera documentazione o la non idonea conservazione della stessa necessarie per assicurare la trasparenza e verificabilità dell'attività svolta in conformità alle norme, procedure di cui al Modello;
- la violazione e l'elusione del sistema di controllo, realizzate mediante la sottrazione, la distruzione o l'alterazione della documentazione prevista dalle procedure di cui sopra;

- l'ostacolo ai controlli e/o l'impedimento ingiustificato all'accesso alle informazioni ed alla documentazione da parte dei soggetti preposti ai controlli stessi, incluso l'Organismo di Vigilanza.

Le suddette infrazioni disciplinari possono essere punite, a seconda della gravità delle mancanze, con le sanzioni di seguito elencate in relazione a ciascuna categoria di soggetto.

Le sanzioni devono essere comminate avuto riguardo della gravità delle infrazioni: in considerazione dell'estrema importanza dei principi di trasparenza e tracciabilità, nonché della rilevanza delle attività di monitoraggio e controllo, l'Associazione sarà portata ad applicare i provvedimenti di maggiore impatto nei confronti di quelle infrazioni che per loro stessa natura infrangono i principi stessi su cui si fonda il presente Modello.

Il tipo e l'entità di ciascuna delle sanzioni devono essere applicate tenendo conto:

- dell'intenzionalità del comportamento o del grado di negligenza, imprudenza od imperizia con riguardo anche alla prevedibilità dell'evento;
- del comportamento complessivo del lavoratore, con particolare riguardo alla sussistenza o meno di precedenti disciplinari del medesimo, nei limiti di legge;
- delle mansioni del lavoratore;
- della posizione funzionale e del livello di responsabilità e autonomia delle persone coinvolte nei fatti costituenti la mancanza;
- delle altre particolari circostanze relative all'illecito disciplinare.

6.2. Sistema sanzionatorio nei confronti dei lavoratori subordinati

In conformità alla legislazione applicabile, l'Associazione deve informare i propri dipendenti, delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello, mediante le attività di informazione e formazione precedentemente descritte.

La violazione da parte del dipendente delle disposizioni, principi e regole contenuti nel Modello predisposto dall'Associazione al fine di prevenire la commissione di reati ai sensi del Decreto, costituisce un illecito disciplinare.

Il sistema disciplinare relativo al Modello è stato configurato nel puntuale rispetto di tutte le disposizioni di legge in materia di lavoro e nel rispetto del Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro adottato e nel rispetto di quanto previsto dall'art. 7 dello Statuto dei Lavoratori.

Non sono state previste, nella fase iniziale di introduzione e adozione del Modello, modalità e sanzioni diverse da quelle già codificate e riportate nei contratti collettivi e negli accordi sindacali.

I Contratti Collettivi Nazionali del Lavoro applicati prevedono, infatti, una varietà di sanzioni in grado di modulare, sulla base della gravità dell'infrazione, la sanzione da comminare.

All'Organismo di Vigilanza è demandato il compito di verificare e valutare l'adoneità del sistema disciplinare alla luce del Decreto. L'Organismo di Vigilanza deve altresì puntualmente indicare, nella propria relazione semestrale periodica, le possibili aree di miglioramento e sviluppo del presente sistema disciplinare, soprattutto alla luce degli sviluppi della normativa in materia.

6.3. Sanzioni nei confronti del personale dirigente (applicabile ove venga individuato un dirigente)

In caso di violazione del Modello da parte di dirigenti, l'Associazione provvede ad irrogare le misure disciplinari più idonee.

In particolare, nel caso in cui il dirigente sia legato all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato si applicheranno le sanzioni previste dal relativo CCNL.

Nel caso in cui il dirigente non sia legato all'Associazione da un rapporto di lavoro subordinato, l'Associazione dovrà valutare le sanzioni da applicare attenendosi anche a quanto previsto dal contratto.

Peraltro, alla luce del più profondo vincolo fiduciario che, per sua stessa natura, lega l'ente al personale dirigente, nonché in considerazione della maggiore esperienza di questi ultimi, le violazioni alle disposizioni del Modello in cui i dirigenti dovessero incorrere comporteranno soprattutto provvedimenti che potrebbero indurre alla revoca dell'incarico, in quanto considerati maggiormente adeguati e, in ogni caso, soggiaceranno alle responsabilità dirigenziali di legge.

6.4. Misure nei confronti degli Amministratori

Alla notizia di violazione dei principi, delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di uno o più membri dell'Organo Amministrativo, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente il CdA ed il Collegio dei Revisori, per l'adozione degli opportuni provvedimenti e l'adozione delle misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche indicare e suggerire le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca dell'amministratore coinvolto).

6.5. Misure nei confronti dei Revisori

Alla notizia di violazione delle disposizioni e regole di cui al Modello da parte di uno o più membri del Collegio dei Revisori, l'Organismo di Vigilanza è tenuto ad informare tempestivamente l'intero Collegio dei Revisori e l'Organo Amministrativo, per l'adozione degli opportuni provvedimenti tra cui, ad esempio, la convocazione dell'Assemblea dei Soci al fine di adottare le misure più idonee.

L'Organismo di Vigilanza, nella sua attività di informazione, dovrà non solo relazionare in merito ai dettagli riguardanti la violazione, ma anche sommariamente indicare le opportune ulteriori indagini da effettuare nonché, qualora la violazione risultasse accertata, le misure più idonee da adottare (ad esempio, la revoca del sindaco coinvolto).

6.6. Misure nei confronti di altri destinatari

Il rispetto del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili) è requisito indispensabile per la prosecuzione dei rapporti con l'Associazione.

Soggetti a tale obbligo, oltre a coloro che operano in nome e per conto dell'Associazione, sono i c.d. altri destinatari ossia collaboratori, rappresentanti, consulenti, soggetti che svolgono attività di

lavoro autonomo per conto dell'Associazione, nonché tutti coloro che operano con l'Associazione in forza di un qualsiasi rapporto contrattuale.

L'assunzione di tale obbligo è garantita tramite la sottoscrizione di specifiche clausole contrattuali o di apposite dichiarazioni.

Ogni violazione da parte di coloro che, a qualsiasi titolo, operano in nome e per conto dell'Associazione o da parte degli altri destinatari delle norme del Codice Etico e del Modello di Organizzazione e Gestione (quest'ultimo limitatamente agli aspetti, di volta in volta, applicabili), o l'eventuale commissione da parte di tali soggetti dei reati previsti dal Decreto sarà non solo sanzionata secondo quanto previsto nei contratti stipulati con gli stessi che dovranno includere specifiche clausole contrattuali aventi a oggetto le sanzioni applicabili in caso di inosservanza, per quanto di competenza, del Codice Etico e del Modello, ma anche attraverso le opportune azioni giudiziali di tutela dell'Associazione. A titolo esemplificativo, tali clausole potranno prevedere la facoltà di risoluzione del contratto da parte dell'Associazione, nei casi più gravi, e l'applicazione di penali, per le violazioni minori.

6.7. Ulteriori misure

Resta salva la facoltà dell'Associazione di avvalersi di tutti gli altri rimedi consentiti dalla legge, ivi inclusa la possibilità di richiedere il risarcimento dei danni derivanti dalla violazione del Decreto da parte di tutti i soggetti sopra elencati.